

Al comma 3, capoverso 2-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'ordinamento giudiziario, approvato con.

3. 48. Conte, Saponara, Vito.

Al comma 3, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è seguito il criterio di non affidare con le seguenti: non si affidano.

3. 49. Costa, Saponara, Vito.

Al comma 3, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è seguito il criterio di non affidare con le seguenti: non vengono affidate.

3. 50. Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 03-bis. — 1. La lettera c) dell'articolo 47-ter comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituita dalle seguenti:

c) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari;

d) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase dell'udienza preliminare.

3. 01. Tarditi, Saponara, Vito.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 03-bis. — 1. Alla lettera c) dell'articolo 47-ter, comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: « salvo quanto previsto dal terzo comma » sono soppresse.

3. 02. Scaltritti, Saponara, Vito.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 03-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è soppresso.

3. 03. Scaiola, Saponara, Vito.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 03-bis. — 1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 169 del decreto legislativo 51 del 1998, le parole: « venti anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni ».

3. 04. Vitali, Saponara, Vito.

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

***3-bis. 1.** Deodato, Saponara e Vito.

Sopprimerlo.

***3-bis. 2.** Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone, Franz.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. « 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

« ART. 219-bis 1. L'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento, richiesta per l'adozione di misure cautelari o si sia pronunciato ai sensi dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare oppure adottando provvedimenti ex articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente, a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia, salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni, oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato, in cui si trovava alla data di efficacia della presente disposizione. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale ».

3-bis. 3. Di Luca, Saponara, Vito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. « 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

“ART. 219-bis 1. L'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale inse-

rito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento richiesta per l'adozione di misure cautelari.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia della presente disposizione. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

6. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di

procedura penale salvo che per il termine relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale" ».

3-bis. 4. D'Ippolito, Saponara, Vito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-*bis*. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, aggiungere il seguente:

« ART. 219-*bis*. — 1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'udienza preliminare la norma dell'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, introdotta dall'articolo 171, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, si applica solo quando il giudice dell'udienza preliminare abbia in precedenza, nelle funzioni di giudice per le indagini preliminari, provveduto sulla richiesta di misura cautelare, ovvero abbia emesso pronuncia ai sensi dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale.

2. Se alla data del 2 giugno 1999 è in corso l'udienza preliminare, ovvero essa è stata già fissata, il giudice di cui al comma 1, d'ufficio o ad istanza di parte, anche anteriormente all'inizio dell'udienza preliminare, rimette gli atti al presidente del tribunale per la destinazione di altro giudice.

3. Tutti gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale conservano efficacia salvo che il nuovo giudice designato non ritenga di rinnovarli in tutto od in parte.

4. A far data dal 2 giugno 1999 il corso della prescrizione rimane sospeso fino all'inizio dell'udienza preliminare ovvero, se questa è già iniziata, fino a che l'udienza perviene al medesimo stato in cui si trovava alla data di efficacia della presente

disposizione. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero di sei quando si tratti dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

5. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale è sospeso per lo stesso periodo indicato nel precedente comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene tuttavia conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate dall'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale ».

3-bis. 5. Di Comite, Saponara, Vito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-*bis*. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, aggiungere il seguente:

« ART. 219-*bis*. — 1. Se, alla data del 2 giugno 1999 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in

cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

5. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale».

3-bis. 6. Divella, Saponara, Vito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. 1. Il giudice dell'udienza preliminare che si trova in stato d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale per udienza già fissata, ma di cui non è ancora iniziata la trattazione, trasmette immediatamente gli atti al presidente dei gip, il quale entro il più breve tempo possibile procede all'assegnazione di un nuovo giudice.

2. Se l'udienza preliminare è in corso, alla prima udienza utile, il giudice dell'udienza preliminare, incompatibile ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, dichiara la propria astensione dal procedimento. Se il giudice dell'udienza preliminare non ritiene di doversi astenere, le parti ne possono fare richiesta. Su tale istanza il giudice delle indagini preliminari decide con ordinanza. In caso di rigetto l'istanza deve essere riproposta al Presidente dell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari.

3. In caso di astensione del giudice dell'udienza preliminare, o comunque, nel caso di accoglimento della richiesta delle parti da parte del presidente, il nuovo giudice dell'udienza preliminari deve essere nominato senza ritardo.

4. Dall'assegnazione del procedimento a nuovo giudice sino alla ripresa dell'udienza preliminare i termini di prescrizione rimangono interrotti.

5. Il nuovo giudice dell'udienza preliminare può ordinare la ripetizione di atti già espletati dal precedente.

3-bis. 9. Tremonti, Saponara, Vito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. « 1. Se alla data del 2 giugno 1999 sono stati compiuti gli atti di cui all'articolo 420 del codice di procedura penale dinanzi ad un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato la funzione di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il giudice, ad istanza di parte, rimette gli atti al presidente della sezione di cui al comma 3 dell'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale conservano efficacia, salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni, oltre che dal giudice per procedere alle deliberazioni.

4. La prescrizione rimane sospesa dal 2 giugno 1999 fino al momento in cui l'udienza riprende il suo corso ai sensi dell'articolo 420 del codice di procedura penale.

3-bis. 10. Pecorella, Saponara, Vito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. 1. Nei procedimenti nei quali si sono conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ai sensi degli articoli 420 e 421 del codice di procedura penale, non può tenere l'udienza preliminare il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato:

a) provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

b) il provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 409 del codice di procedura penale;

c) il provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale.

2. Gli atti compiuti dal giudice prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano efficacia.

3-bis. 12. Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.bis. 1. Nei procedimenti nei quali si è provveduto gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ai sensi dell'articolo 420 del codice di procedura penale, non può tenere l'udienza preliminare il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato:

a) provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

b) il provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 409 del codice di procedura penale;

c) il provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale.

2. Gli atti compiuti dal giudice prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano efficacia.

3-bis. 13. Pisapia.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fino alla data del 2 gennaio 2000.

3-bis. 31. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da: non si applica *fino alla fine del comma, con le seguenti:* si applica anche ai procedimenti per i quali, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata la udienza preliminare. In tali casi il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette agli atti al presidente del Tribunale per la designazione di altro giudice.

2. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli, da 419 a 422 del codice di procedura penale conservano efficacia salvo se il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero o dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

3. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

4. I Termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 3. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di

procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

3-bis. 7. Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

Al comma 1, sostituire le parole da: non si applica fino alla fine del comma, con le seguenti: si applica anche ai procedimenti per i quali, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata la udienza preliminare. In tali casi il giudice, ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette agli atti al presidente del Tribunale per la designazione di altro giudice.

2. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli, da 419 a 422 del codice di procedura penale conservano efficacia salvo se il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero o dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

3. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

4. I Termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 3. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

3-bis. 8. Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

Al comma 1, sopprimere la parola: non.

3-bis. 14. Bruno, Saponara, Vito.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei quali l'udienza preliminare è in corso, sino alla fine del comma, con le seguenti: per i quali l'udienza preliminare è stata fissata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 254 del 16 luglio 1997.

3-bis. 15. Gazzilli, Saponara, Vito.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei quali l'udienza preliminare è in corso, sino alla fine del comma, con le seguenti: ai procedimenti per i quali l'udienza preliminare è iniziata anteriormente alla data del 19 febbraio 1998.

3-bis. 16. Berlusconi, Saponara, Vito.

Al comma 1, sostituire le parole: l'udienza preliminare è in corso con le seguenti: nell'udienza preliminare sia stata dichiarata chiusa la discussione.

3-bis. 11. Pecorella, Saponara, Vito, Filocamo.

Al comma 1, sostituire le parole: l'udienza preliminare è in corso con le seguenti: sono stati compiuti gli atti di cui all'articolo 421 del codice di procedura penale.

3-bis. 17. Pecorella, Saponara, Vito.

Al comma 1, sostituire le parole: l'udienza preliminare è in corso con le seguenti: il giudice ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale, abbia dichiarato chiusa la discussione.

3-bis. 19. Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: salvo che il giudice dell'udienza preliminare non si trovi nelle condizioni d'incompatibilità previste dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3-*ter* del presente decreto.

3-bis. 20. Bergamo, Saponara, Vito.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: salvo che il giudice dell'udienza preliminare non si trovi nelle condizioni d'incompatibilità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3-*ter* del presente decreto.

3-bis. 21. Urbani, Saponara, Vito.

Al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo: Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.

3-bis. 32. La Commissione.

Aggiungere il seguente comma:

2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la riconsiderazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.

3-bis. 30. La Commissione.

ART. 3-*ter*.

Sopprimerlo.

* **3-ter. 1.** Floresta, Saponara, Vito.

Sopprimerlo.

* **3-ter. 2.** Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

Sopprimerlo.

* **3-ter. 70.** La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-*ter*. — 1. L'udienza preliminare si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza preliminare, sempre che nel medesimo procedimento non abbia adottato un provvedimento che comporti la valutazione degli indizi a carico dell'indagato.

3-ter. 3. Pecorella, Saponara, Vito.

Al comma 1, premettere le parole: Per i procedimenti in corso.

3-ter. 4. Fratta Pasini, Saponara, Vito.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-*bis*. Il giudice dell'udienza preliminare deve essere diverso dal giudice delle indagini preliminari.

3-ter. 5. Previti, Saponara, Vito.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-*bis*. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari assumendo provvedimenti di merito non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, al di fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.

3-ter. 7. Pisanu, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire l'alea con il seguente:

2-bis. Non può esercitare le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, né partecipare al giudizio, il giudice delle indagini preliminari che ha adottato i seguenti provvedimenti nel medesimo procedimento.

3-ter. 11. Marotta, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, alinea, sostituire le parole: né partecipare al giudizio, il giudice che nel medesimo procedimento con le seguenti: né emettere il decreto di condanna, né partecipare al giudizio il giudice che:

3-ter. 10. Viale, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, all'alea, dopo le parole: né partecipare al giudizio aggiungere le seguenti: né emettere decreto penale di condanna.

3-ter. 12. Valducci, Saponara, Vito.

Al comma 1 capoverso 2-bis, alinea, sostituire le parole da: nel medesimo procedimento fino alla fine del capoverso con le seguenti: in qualunque fase e stato del medesimo procedimento abbia adottato provvedimenti comportanti attività di giudizio sui fatti e le circostanze oggetto della contestazione.

3-ter. 8. Neri.

Al comma 1 capoverso 2-bis, alinea, sostituire le parole da: uno dei provvedimenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: i provvedimenti previsti dagli articoli 266, 309, 310, 324, 409 comma 5, 70, 106, 312, 344, 391, 392, 406, 414, 434, 725 codice di procedura penale, nonché i provvedimenti in materia di custodia cautelare.

3-ter. 6. Mammola, Saponara, Vito.

Al comma 1 capoverso 2-bis, alinea, sostituire le parole da: uno dei provvedimenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: provvedimenti ai sensi degli articoli 266, 309, 310, 324, 409, comma 5, del codice di procedura penale, nonché in materia di custodia cautelare.

3-ter. 9. Mancuso, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:

a) i provvedimenti in materia di custodia cautelare, in materia d'intercettazioni telefoniche e quelli adottati ai sensi dell'articolo 409, comma 5, del codice di procedura penale.

3-ter. 13. Sestini, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) qualsiasi provvedimento in materia di misure cautelari, sia in prima istanza sia in sede di riesame.

3-ter. 14. Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) qualsiasi provvedimento in materia di misure cautelari.

3-ter. 16. Marras, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

b) qualsiasi provvedimento in materia di custodia cautelare.

3-ter. 15. Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) qualsiasi altro provvedimento che abbia comunque comportato l'esame degli atti processuali.

3-ter. 43. Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di cui all'articolo 406 del codice di procedura penale.

***3-ter. 17.** Gazzilli, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di cui all'articolo 406 codice di procedura penale.

***3-ter. 51.** Armaroli, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di cui all'articolo 106, comma 4, del codice di procedura penale.

****3-ter. 18.** Frau, Vitali, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di cui all'articolo 106, comma 4, del codice di procedura penale.

****3-ter. 46.** Alemanno, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti in materia di segreto di stato ai sensi dell'articolo 202, comma 4, del codice di procedura penale.

***3-ter. 19.** Lo Jucco, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti in materia di segreto di Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 4, codice di procedura penale.

***3-ter. 59.** Cardiello, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti inerenti l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale concernenti informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.

****3-ter. 20.** Lorusso, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti inerenti l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale concernenti informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.

****3-ter. 60.** Carlesi, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti inerenti l'applicazione dell'articolo 204 del codice di procedura penale inerenti l'esclusione del segreto.

***3-ter. 21.** Maiolo, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti inerenti l'applicazione dell'articolo 204 codice di procedura penale inerenti l'esclusione del segreto.

***3-ter. 61.** Nuccio Carrara, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 344 del codice di procedura penale.

****3-ter. 22.** Garra, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 344 codice di procedura penale.

****3-ter. 48.** Amoruso, Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di applicazione provvisoria di misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 312 del codice di procedura penale.

***3-ter. 23.** Gagliardi, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di applicazione provvisoria di misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 312 codice di procedura penale.

***3-ter. 47.** Aloï, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) il provvedimento di riapertura delle indagini di cui articolo 414 del codice di procedura penale.

****3-ter. 24.** Giannattasio, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) il provvedimento di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 codice di procedura penale.

****3-ter. 52.** Ascierio, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di revoca della sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale.

***3-ter. 25.** Giovine, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di revoca della sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 434 codice di procedura penale.

***3-ter. 53.** Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti in materia di accertamenti sulla capacità dell'imputato ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura penale.

****3-ter. 27.** Frattini, Saponara, Vito.

Al comma 1 capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) provvedimenti in materia di accertamenti sulla capacità dell'imputato ai sensi dell'articolo 70 codice di procedura penale.

****3-ter. 45.** Alboni, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di rigetto della richiesta di rito abbreviato salvo il caso previsto dall'articolo 439, comma 2, del codice di procedura penale.

3-ter. 28. Palumbo, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di rigetto della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 447 del codice di procedura penale.

3-ter. 29. Palmizio, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti emessi dal giudice sulla richiesta di sequestro ai sensi dell'articolo 368 del codice di procedura penale.

3-ter. 30. Pagliuca, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti concernenti il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 201 del codice di procedura penale.

***3-ter. 31.** Leone, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti concernenti il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 201 codice di procedura penale.

***3-ter. 58.** Butti, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di deroga del segreto professionale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale.

****3-ter. 32.** Lavagnini, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di deroga del segreto professionale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 200 codice di procedura penale.

****3-ter. 57.** Buontempo, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti che respingono la restituzione del termine ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

***3-ter. 33.** Guidi, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti che respingono la restituzione del termine ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

***3-ter. 56.** Bono, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di rigetto delle istanze di immediata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

****3-ter. 34.** Giuliano, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di rigetto delle istanze di immediata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

***3-ter. 55.** Bocchino, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di esecuzione delle rogatorie ai sensi dell'articolo 725 del codice di procedura penale.

***3-ter. 35.** Giudice, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di esecuzione delle rogatorie ai sensi dell'articolo 725 codice di procedura penale.

***3-ter. 54.** Berselli, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti di rigetto della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti in udienza preliminare.

3-ter. 36. Niccolini, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti in materia di sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale.

3-ter. 37. Pilo, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti in materia di opposizione all'archiviazione di cui all'arti-

colo 410, comma 3, del codice di procedura penale.

3-ter. 38. Pecorella, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti che ordinano al pubblico ministero nuove indagini ai sensi dell'articolo 409, comma 4, del codice di procedura penale.

3-ter. 39. Paroli, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti in materia di condizioni di procedibilità ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura penale.

3-ter. 40. Tortoli, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti relativi all'incidente probatorio di cui agli articoli dal 392 al 404 del codice di procedura penale.

***3-ter. 41.** Gazzara, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) i provvedimenti relativi all'incidente probatorio di cui agli articoli dal 392 al 404 codice di procedura penale.

***3-ter. 50.** Armani, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) il provvedimento di convalida ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale.

***3-ter. 42.** Gastaldi, Saponara, Vito.

Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) il provvedimento di convalida ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale.

****3-ter. 49.** Anedda, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

ART. 3-*quater*.

Sopprimerlo.

***3-*quater*. 1.** Martino, Saponara, Vito.

Sopprimerlo.

***3-*quater*. 2.** Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 1.

3-*quater*. 3. Zaccheo, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Sopprimere il comma 2.

3-*quater*. 4. Marzano, Saponara, Vito.

Sopprimere il comma 2.

*** 3-*quater*. 5.** Neri, Marino, Simeone, Mantovano.

Sopprimere il comma 2.

*** 3-*quater*. 6.** Benedetti Valentini.

Al comma 2, sostituire le parole: decorsi due anni con le seguenti: decorso un anno.

****3-*quater*. 7.** Benedetti Valentini.

Al comma 2, sostituire le parole: decorsi due anni con le seguenti: decorso un anno.

****3-*quater*. 8.** Martusciello, Saponara, Vito.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Massidda, Saponara, Vito.

Sostituirlo con il seguente:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, a norma degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, devono essere stabilite le nuove tabelle e i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari dei tribunali ordinari.

4. 2. Maticena, Saponara, Vito.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2000 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

4. 4. Fiori, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio con le seguenti: 1° gennaio.

4. 3. Fino, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 5. Masiero, Saponara, Vito.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere stabilite entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 6. Morselli, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere stabilite entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 7. Mitolo, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere stabilite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 8. Mussolini, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere stabilite entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 9. Nania, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere stabilite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 10. Napoli, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia *con le seguenti:* al termine massimo del 30 novembre 1999, entro cui deve essere emanato il decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. 1. Casini, Follini.

Al comma 1, sostituire le parole: all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia *con le seguenti:* al termine massimo del 30 dicembre 1999, entro cui deve essere emanato il decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. 2. Melograni, Saponara, Vito.

Al comma 1, sopprimere le parole: in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri.

5. 3. Matranga, Saponara, Vito.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 4. Gramazio, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 5. Landi, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 6. Landolfi, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centocinquanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 7. La Russa, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 8. Lo Porto, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 9. Lo Presti, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 10. Losurdo, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 11. Malgieri, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro cento giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 12. Manzoni, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 13. Marengo, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 14. Martinat, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 15. Martini, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

5. 16. Matteoli, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

ART. 5-bis.

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Micciché, Saponara, Vito.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: sentito il con le seguenti: acquisito il parere vincolante del.

5-bis. 2. Fini, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo la parola: sentito aggiungere la seguente: obbligatoriamente.

5-bis. 3. Fei, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo la parola: sentito aggiungere la seguente: necessariamente.

5-bis. 4. Cuscunà, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo la parola: sentito aggiungere la seguente: preventivamente.

5-bis. 5. Delmastro delle Vedove, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: eccettuate la Sicilia e la Sardegna.

5-bis. 6. Riccio, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Sicilia e la Sardegna, aggiungere le seguenti: ovvero in comuni distanti almeno novanta chilometri dalla città sede di tribunale.

5-bis. 7. Colà, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Sicilia e la Sardegna, aggiungere le seguenti: ovvero in

comuni distanti almeno ottanta chilometri dalla città sede di tribunale.

5-bis. 8. Colosimo, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Sicilia e la Sardegna, aggiungere le seguenti: ovvero in comuni distanti almeno settanta chilometri dalla città sede di tribunale.

5-bis. 9. Colucci, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Sicilia e la Sardegna, aggiungere le seguenti: ovvero in comuni distanti almeno sessanta chilometri dalla città sede di tribunale.

5-bis. 10. Contento, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Sicilia e la Sardegna, aggiungere le seguenti: ovvero in comuni distanti almeno cinquanta chilometri dalla città sede di tribunale.

5-bis. 11. Conti, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e di previdenza e assistenza obbligatorie.

5-bis. 12. Michelini, Saponara, Vito.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

***5-bis. 13.** Zacchera, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

***5-bis. 14.** Nan, Saponara, Vito.